



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 194 DEL 26/06/2025

OGGETTO: REVOCA TOTALE ORD-91-2025 DEL 03/04/2025, RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI STRADA DENOMINATA SALITA SPORTIGLIA DEI PILONI CAUSA FRANA, A SEGUITO DEL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA STRADA ATTESTATA DA TECNICO ABILITATO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 24/03/2025 personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità interveniva a seguito di richiesta da parte dei Vigili del Fuoco in Salita Sportiglia dei Piloni causa frana;
- in sede di sopralluogo, personale d'ufficio prendeva atto che, nel tratto oggetto di intervento, una frana di terra, pietre e alberi di piccolo fusto aveva invaso la sede stradale di Salita Sportiglia dei Piloni;
- al momento del medesimo sopralluogo il movimento franoso era ancora in atto con scivolamento di materiale lapideo di piccole dimensioni e, vista la possibilità di ulteriori evoluzioni del movimento franoso, di concerto con i Vigili del Fuoco, si disponeva nell'immediato la chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di strada denominata Salita Sportiglia dei Piloni sino a ripristino delle condizioni di sicurezza;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. ORD. 91 del 03/04/2025 ad oggetto *"Chiusura di un tratto di strada denominata Salita Sportiglia dei piloni causa frana"*

Considerato che:

- in data 16/06/2025, a seguito di avvenuti interventi di messa in sicurezza, l'Ufficio Pubblica Incolumità riceveva attestazione del ripristino delle condizioni di sicurezza della

Documento sottoscritto digitalmente

porzione di strada interessata dalla frana a firma del Dott. Geol. Ing. J. Alessandra Fantini (prot. 0291969.E del 18/06/2025);

- in forza della dichiarazione sopra citata, l'Ufficio Pubblica Incolumità ha disposto la revoca totale dell'Ordinanza Sindacale ORD-91-2025 con la nota prot. 0292133.U del 18/06/2025;

Dato atto che del provvedimento di revoca delle misure di chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la sopra citata nota prot. 0292133.U del 18/06/2025 e che, ai sensi delle medesime disposizioni, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

DISPONE

anche a convalida di quanto disposto dall'Ufficio Pubblica Incolumità in data 18/06/2025 con nota prot. 0292133.U del 18/06/2025, la revoca totale delle misure cautelative di cui all'ORD. 91 del 03/04/2025.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;

- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;

- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Ponente - ed al Municipio 7 Ponente, per conoscenza e quanto di competenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Direzione Strade, per conoscenza;
- alla Direzione Idrogeologia, Geotecnica e Vallate, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
Alessandro Luigi Terrile

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.